



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI - Uff. 3 -8

*Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC*

Registro – Classif:

Uffici Veterinari per
Gli adempimenti comunitari
Loro Sedi.

Assessorati alla Sanità delle Regioni e
Della Provincia Autonoma di Trento
Servizi veterinari
Loro Sedi.

Assessorato all'Agricoltura
Della Provincia Autonoma
Di Bolzano
Sede.

E, p.c.

Ufficio III
Segretariato Generale

CESME

Associazioni di categoria bovini , ovini e caprini.

FNOVI

ANMVI

**Oggetto : Blue Tongue - regolamento (CE) n. 1266/ 2007 della Commissione del 26 ottobre 2007-
accordo tra l'Ungheria e l'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).**

Si informano le SS.LL. che è stato sottoscritto, in data 30 giugno 2016, tra le competenti Autorità italiane e quelle ungheresi, un accordo, ai sensi del disposto normativo in oggetto evidenziato, per le spedizioni verso l'Italia degli animali sensibili alla bluetongue dalle zone di restrizione dell'Ungheria per la febbre catarrale degli ovini (sierotipo BTV4).

Con riferimento all'intesa raggiunta si evidenzia, pertanto, quanto segue.

A)E' consentita la movimentazione verso l'Italia, dalle zone soggette a restrizione per il sierotipo 4 (BTV4) del territorio ungherese, di animali delle specie sensibili alla bluetongue di età superiore ai 90 giorni, vaccinati con vaccino autorizzato se :

a) sono intercorsi almeno 28 (ventotto) giorni dall'intervento vaccinale in caso di prodotti che prevedono una singola somministrazione, o

b) sono intercorsi almeno 7 (sette) giorni dal secondo trattamento vaccinale in caso di prodotti che prevedono due somministrazioni a distanza di 21 giorni l'uno dall'altra.

L'intero ciclo vaccinale, compresi i 28 (ventotto) giorni di attesa, deve concludersi in Ungheria.

Ai certificati sanitari di scorta delle partite degli animali sensibili alla bluetongue è aggiunta la seguente dicitura, conforme al paragrafo 5 dell'Allegato III del regolamento (CE) 1266/2007: "animale/i vaccinato/i nei confronti del sierotipo 4 del virus della bluetongue con vaccino (nome del vaccino) da almeno 28 giorni (data della vaccinazione.....) in conformità al regolamento (CE) n. 1266/2007".

B) E' consentita la movimentazione verso l'Italia dalle zone soggette a restrizione per il sierotipo 4 (BTV4) del territorio ungherese di animali sensibili alla bluetongue di età inferiore ai 90 giorni se nati da madri vaccinate nei confronti del sierotipo BTV4.

Ai certificati sanitari di scorta delle partite composte da tali animali è aggiunta la seguente dicitura conforme al paragrafo 5 dell'Allegato III del regolamento (CE) 1266/2007: "Animale/i nato/i da madri vaccinate nei confronti del sierotipo 4 del virus della bluetongue in conformità al regolamento (CE) n. 1266/2007".

C) Il certificato TRACES di scorta degli animali in tutti i casi sopra riportati deve riportare sempre evidenziata, tra l'altro, nel punto BT-2, la dicitura "**animali conformi all'articolo 8 (1) (b) del regolamento 1266/2007**".

Si invitano pertanto codesti Uffici e Assessorati, nell'ambito delle rispettive competenze, a voler informare con urgenza di quanto sopra i Servizi veterinari territorialmente competenti ai fini di una puntuale attuazione degli interventi di controllo a destino per la verifica della conformità delle partite spedite alle condizioni fissate dal protocollo illustrato con la presente.

Relativamente alla categoria di animali di cui alla lettera B) (animali di età inferiore ai 90 giorni e nati da madri vaccinate per il sierotipo 4 della bluetongue) gli UVAC provvederanno, attraverso le AASSLL, a porre **in vincolo sanitario**, nel luogo di prima destinazione nel territorio nazionale indicato nel certificato TRACES e nella prenotifica, le partite di detta categoria di animali **per almeno 60 giorni dalla data di introduzione**: a tal fine tali Uffici richiederanno ai primi destinatari materiali registrati e convenzionati di **comunicare contestualmente alla prenotifica del previsto arrivo delle partite di animali se gli stessi sono di età inferiore ai 90 giorni**

Inoltre si informano le SSSL che sarà predisposto dall'IZS di Teramo un sistema di allerta periodico per segnalare l'avvenuta registrazione in BDN degli animali di età inferiore ai 90 giorni e provenienti dall'Ungheria.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Dott. Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/199

Responsabili

Dottor Gabriele de Santis

Dottor Pierdavide Lecchini Referenti

Dottor Luigi Presutti

Dott.ssa Francesca Pacelli

Dott.ssa Olivia Bessi

Pec: dgsa@postacert.sanita.it

